Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **950.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 93 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

storia della questione meridionale;
storia della chiesa antica;
storia della chiesa medioevale;
letteratura giudaico-ellenistica.

Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

storia della questione meridionale;
storia della chiesa medioevale;
storia della chiesa antica;
letteratura giudaico-ellenistica.

L'art. 301, concernente i titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, è integrato nel senso che possono essere ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime.

Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia (2ª facoltà) sono aggiunti i seguenti:

genetica dei microrganismi di interesse medico;
oncologia ginecologica;
audiologia;
foniatria;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

Il primo comma dell'art. 346 e l'art. 348, relativi alla scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione degli ordinamenti giuridici medioevali e moderni » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione degli ordinamenti giuridici medioevali e moderni

Art. 346. — La scuola di specializzazione negli ordinamenti giuridici medioevali e moderni ha lo scopo di promuovere l'approfondimento dello studio del metodo storico, quale mezzo di valutazione esegetica degli ordinamenti e delle norme loro congruenti, per la migliore formazione dello spirito critico del giurista, di giovare efficacemente all'inclinazione storica dei giovani, che mirano ad una positiva ricerca del diritto nelle realtà sociali del tempo in cui si è svolto, ed offrire un valido strumento di scienza a chi voglia avviarsi alla carriera archivistica.

Art. 348. — La scuola conferisce il diploma di specializzazione negli ordinamenti giuridici medioevali e moderni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **951.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 164 - nell'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia, muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale ».

L'art. 181, relativo alla determinazione delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonchè la tassa di diploma nella misura di lire 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti, altresì, al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola ».

L'art. 186 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna è stabilito in 27 (ventisette) per ogni anno di corso.

Gli articoli 199, 200, 201, relativi alla scuola di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia, che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale

Art. 199. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero massimo complessivo degli iscritti per i tre anni di corso è di 30 (trenta): 10 per ogni anno accademico.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) geologia idrologica, geofisica, meteorologica e climatologia generale;

2) chimica chimico-fisica idroclimatologica;

3) effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici;

4) ecologia medica, geografia idroclimatologica;

5) cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.

2° *Anno*:

1) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;

2) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare;

3) cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;

4) cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare);

5) cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare).

3° *Anno*:

1) cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;

2) cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;

3) cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);

4) organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;

5) tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.

Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico; potranno essere effettuate visite alle stazioni termali.

Art. 200. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nonchè l'internato sono obbligatori.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare che si svolgerà entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico.

Art. 201. — Al termine di ogni anno verrà sostenuto un esame teorico-pratico sugli insegnamenti impartiti.

Al termine dei tre anni verrà presentata una tesi di specializzazione compilativa o sperimentale che verrà giudicata da una commissione di cinque membri.

Gli articoli 273, 274, 275, 276, 277, 278, relativi alla « Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 273. — La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico.

Art. 274. — Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica (indirizzo organico biologico). Gli insegnamenti sono parzialmente differenziati secondo il tipo di laurea degli iscritti. L'insegnamento per i laureati in medicina e chirurgia avrà un indirizzo prevalentemente diagnostico; quello per i laureati nelle altre discipline avrà un indirizzo prevalentemente biochimico e chimico-clinico.

Art. 275. — Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in 90 (novanta) allievi, ripartiti in 30 (trenta) allievi per anno. L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami. Qualora un aspirante in possesso di titoli, attinenti alla materia della scuola, chieda abbreviazione del corso, dovrà presentare istanza motivata.

Art. 276. — La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di chimica biologica o di materia affine. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi ed un segretario.

Art. 277. — Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti:

1° *Anno*:

1) biologia generale e speciale;
2) biologia molecolare;
3) biologia analitica;
4) biometria.

2° *Anno*:

1) chimica clinica;
2) biochimica patologica;
3) enzimologia clinica;
4) biochimica dinamica.

3° *Anno*:

1) biochimica dei tessuti e degli organi;
2) biochimica ormonale;
3) biochimica farmacologica;
4) tossicologia.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

Primo gruppo:

1) elementi di ematologia;
2) complementi di istologia patologica;
3) immunochimica;
4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
5) elementi di legislazione sanitaria.

Secondo gruppo:

1) elementi di anatomia e fisiopatologia;
2) immunochimica;
3) biofisica applicata con elementi di elettronica;

4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche;

5) elementi di legislazione sanitaria.

Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica gli allievi dovranno superare almeno tre materie complementari (una per anno). I laureati in medicina e chirurgia devono scegliere i tre insegnamenti complementari fra quelli del 1° gruppo. I laureati nelle altre discipline devono scegliere i tre insegnamenti complementari tra quelli del 2° gruppo. Gli allievi possono frequentare anche altri insegnamenti complementari scelti liberamente tra i due gruppi di materie elencate.

Art. 278. — Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 952.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 265, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in « Metodologia della ricerca filosofica e filosofia delle scienze » annessa alla facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento in metodologia della ricerca filosofica e in filosofia delle scienze

Art. 266. — La scuola di perfezionamento in metodologia della ricerca filosofica e in filosofia delle scienze ha lo scopo di sviluppare la ricerca interdisciplinare sul rapporto tra le discipline matematiche, fisiche, biologiche e naturali, sociologiche e quelle filosofiche. Essa promuove così la formazione di ricercatori a livello teorico ed anche, sottolineando gli interessi metodologici, contribuisce a preparare all'insegnamento liceale delle discipline filosofiche, matematiche e naturali.

Art. 267. — I corsi di studio hanno la durata di due anni.

Art. 268. — La struttura della scuola prevede un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è formato da tutti i professori ufficiali della scuola stessa.

Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta dell'istituto di storia della filosofia e su designazione del consiglio della facoltà di magistero e dura in carica due anni; è riconfermabile.

Il direttore nomina i docenti della scuola d'intesa con l'istituto di storia della filosofia e con il consiglio della facoltà di magistero.

Art. 269. — Alla scuola possono essere ammessi i laureati in filosofia, pedagogia, lettere, materie letterarie, psicologia, matematica, fisica, scienze biologiche, scienze naturali e i laureati di altre facoltà subordinatamente al parere favorevole del consiglio della scuola.

L'accoglimento della domanda d'ammissione avviene dopo un colloquio d'accertamento del richiedente con l'apposita commissione.

Art. 270. — La scuola comprende le seguenti discipline:

istituzioni di logica;
linguaggi formali;
storia della logica;
istituzioni di matematica;
algebra di Boole;
fondamenti della teoria della probabilità e della induzione;
storia della matematica;
filosofia della scienza;
cosmologia;
metodologia delle scienze fisiche;
metodologia delle scienze biologiche;
metodologia delle scienze sociali;
storia del pensiero scientifico;
filosofia;
metodologia della ricerca filosofica;
filosofia della cultura;
estetica e metodologia della critica;
filosofia del linguaggio;
semiologia;

semantica;
sociologia linguistica;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia analitica.

Art. 271. — Fin dal primo anno di frequenza ogni iscritto è tenuto a presentare un piano di studi concordato con il docente della disciplina sulla quale verterà la sua dissertazione. Il piano di studi dovrà comprendere almeno sei materie scelte nell'ambito di quelle attivate e dovrà essere approvato dal consiglio della scuola.

Il diploma di perfezionamento si consegue dopo aver superato gli esami previsti nel piano di studi ed aver discusso una dissertazione che costituisce un contributo originale.

Art. 272. — Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal direttore della scuola. La commissione giudicatrice dell'esame di diploma di perfezionamento è nominata dal rettore ed è composta di sette membri fra cui il direttore della scuola che la presiede.

Art. 273. — Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e sopratasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:

tassa di immatricolazione . . .	L.	5.000
tassa iscrizione studenti in corso .	»	18.000
sopratassa esami	»	7.000
tassa di diploma	»	6.000

Art. 274. — Il funzionamento della scuola è a carico del bilancio della facoltà di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 52

LEGGE 16 marzo 1976, n. **78.**

Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo di cui all'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a dieci anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto un anno e mezzo di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno due anni di servizio al Ministero ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1976, n. **79.**

Fusione dell'Ente femminile di assistenza, in Roma, con l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, in Roma.

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ente femminile di assistenza, in Roma, viene fuso, per incorporazione, con l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 65

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), con effetto dal 18 marzo 1974;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione

delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3920)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, con effetto dal 9 luglio 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare, limitatamente al citato stabilimento di Sinigo-Merano, delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che la S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano ha modificato la ragione sociale in S.p.a. S.M.I.E.L. del gruppo Montecatini Edison;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, ora S.p.a. S.M.I.E.L., del gruppo Montecatini Edison, azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3921)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S., S.p.a., stabilimento di Pavia, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S., S.p.a., stabilimento di Pavia, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio S.I.S., S.p.a., stabilimento di Pavia, azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli di vetro artistico e pregiato operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di articoli di vetro artistico e pregiato operanti in provincia di Siena si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli di vetro artistico e pregiato operanti in provincia di Siena ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Texas instruments Italia, in Cittaducale, stabilimenti nucleo industriale Rieti-Cittaducale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Texas instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti), stabilimenti nucleo industriale Rieti-Cittaducale, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Texas instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti), stabilimenti nucleo industriale Rieti-Cittaducale.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3990)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 gennaio 1974, concernente autorizzazione al comune di Venezia, a termini della legge 5 luglio 1966, n. 526, a contrarre con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona, un mutuo di L. 7.000.000.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 526, recante modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia;

Visto l'art. 7 di detta legge n. 526, con il quale si è autorizzato il comune di Venezia ad assumere prestiti ventennali, sia all'interno che all'estero, anche in forma obbligazionaria, per un ricavo netto di lire 30 miliardi per il finanziamento del programma di opere pubbliche previsto nella legge stessa, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1966, lire 8 miliardi per il 1967, lire 5 miliardi per il 1968, lire 5 miliardi per il 1969, e lire 2 miliardi per il 1970 e si è stabilito che la quota di tali prestiti non contratta nell'anno può essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo, disponendo, inoltre, che i singoli prestiti debbono essere

autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 526, che prevede la concessione, mediante decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno e per le finanze, della garanzia dello Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi sui prestiti suddetti, stabilendo altresì che il Tesoro dello Stato, quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla legge medesima, assume a proprio carico il servizio per capitale ed interessi dei prestiti in parola per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 526, il quale dispone che all'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, comprese nel programma sopracennato e determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, deve provvedersi con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente art. 7 e stabilisce altresì che le somme relative debbono affluire allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto n. 103928/XII in data 29 dicembre 1967 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 526/1966, sono state determinate le opere, comprese nel programma di cui alla stessa legge, di competenza dello Stato, per una spesa pari a lire 19.400 milioni, e quelle di competenza del comune di Venezia, per una spesa pari a lire 10.600 milioni, ai fini della determinazione dell'aliquota che, a valere sul ricavo dei prestiti che il comune è autorizzato a stipulare a norma del surriportato art. 7, dovrà essere destinata all'esecuzione delle opere di competenza dello Stato;

Visti i precedenti decreti interministeriali n. 269002/14-*B* del 30 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1968, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 363 e n. 269003/14-*B* del pari in data 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1968, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 364, con i quali il comune di Venezia venne autorizzato ad effettuare, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 526/1966, le prime due operazioni finanziarie per complessive lire 23 miliardi netti;

Visto il precedente decreto interministeriale n. 201793/14-*B* del 2 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1974, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 173, con cui il comune di Venezia è stato autorizzato a contrarre con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona un mutuo di lire 7 miliardi, a saldo dell'importo di lire 30 miliardi autorizzato dalla citata legge n. 526, all'interesse semestrale del 4 %, con ammortamento in venti anni e con l'obbligo di versare allo Stato, a valere sul contraendo mutuo l'importo di lire 4.700 milioni a saldo di quanto dovuto per opere di competenza dello Stato stesso;

Vista la domanda in data 31 gennaio 1976 del comune di Venezia e le delibere dei propri organi consiliari, con cui, non essendo stato possibile, a suo tempo, perfezionare il suddetto mutuo di lire 7 miliardi all'interesse del 4 % semestrale in quanto, nel frattempo, si erano modificate le condizioni di mercato e quindi era variata la misura del tasso d'interesse, vengono approvate le nuove condizioni del ripetuto mutuo, tra cui l'interesse semestrale del 6 % e si chiede la conseguenziale modifica del richiamato decreto n. 201793/14-*B* del 2 gennaio 1974;

Ritenuto che al momento attuale la nuova misura del tasso d'interesse semestrale del 6 % sul contraendo mutuo può essere considerata in asse con la situazione del mercato finanziario e, quindi, il comune di Venezia può essere autorizzato ad assumere il mutuo alle nuove condizioni;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, al fine di consentire al comune di Venezia la sollecita conclusione del contratto di mutuo sopra descritto, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4 e 7 del decreto interministeriale n. 201793/14-*B* del 2 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1974, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 173, sono modificati come segue:

Art. 1. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 5 luglio 1966, n. 526, il comune di Venezia è autorizzato a contrarre, con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona, un mutuo di L. 7.000.000.000 (settemiliardi) alle seguenti principali condizioni e con le altre modalità indicate nello schema di contratto approvato con le deliberazioni citate nelle premesse costituenti parte integrante del presente decreto, nonchè a tutte le altre condizioni contenute nella deliberazione comunale n. 1203 del 2 ottobre 1967, indicata nelle premesse del presente decreto:

ammortamento: venti anni mediante rate semestrali descrescenti comprensive di capitale e interessi, di cui la prima sarà pagata il 30 giugno 1976 e l'ultima il 31 dicembre 1995;

tasso d'interesse: 6 % semestrale.

Art. 2. — Il comune di Venezia verserà, sul capitolo 3490 dello stato di previsione dell'entrata statale per l'esercizio 1976, entro cinque giorni dalla data di acquisizione dell'importo del mutuo, la quota da destinare all'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1966, n. 526, quota che, come specificato nelle premesse, ammonta a lire 4.700 milioni.

In relazione a quanto sopra, il comune di Venezia trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione IX, la quietanza che sarà rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato di Venezia.

Art. 4. — Il Tesoro dello Stato, a termine dell'art. 8 della legge 5 luglio 1966, n. 526, assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi del mutuo suddetto, per i primi dieci anni della sua durata, in base al relativo piano di ammortamento. Le somme relative saran-

no messe a disposizione del comune di Venezia cinque giorni prima della scadenza delle rate di rimborso risultante dal cennato piano di ammortamento.

Gli oneri conseguenti faranno carico al cap. 4540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 7. — E' fatto obbligo al comune di Venezia di iscrivere annualmente sul proprio bilancio, fra le spese obbligatorie, le somme necessarie per il rimborso del mutuo in base al piano di ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 283

(3980)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), approvato con proprio decreto 17 agosto 1967 e modificato con successivo decreto 22 marzo 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 gennaio 1976;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti la modifica degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9 e 40 dello statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), in conformità al seguente testo:

Art. 9. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio, si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 40. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

(3798)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonon, in Oderzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tonon, con sede in Oderzo (Treviso), con effetto dal 18 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonon, con sede in Oderzo (Treviso), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in 12 circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 76/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a 21 le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14 e 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle 12 circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Lombardia è composto come segue:

Lechi prof. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ferretto dott. Renato e Baldunini dott. Cesare, in rappresentanza della regione Lombardia;

Somenzi per. agr. Gian Paolo, in rappresentanza della camera di commercio;

Zanelli dott. Antonio, in rappresentanza del consorzio di bonifica;

Galla Mario, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Gualazzi dott. Arnaldo, in rappresentanza della Confederazione generale agricoltura italiana;

Ruggeri per. agr. Italo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Ricci prof. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottore Renato Ferretto.

Il suddetto comitato ha sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3814)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nelle province di trascurabile importanza olivicola, dei compiti assegnati alla commissione provinciale olio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1975-76, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile, il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2820/75 del 30 ottobre 1975, recante norme per il pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1975-76;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1975, recante disposizioni relative all'integrazione predetta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 25 dello stesso mese;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1975-76, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti, per la campagna 1975-76, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio d'oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 2820/75 del 30 ottobre 1975 ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1975, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3750)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tonon S.n.c., in San Fior.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 146;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tonon S.n.c., con sede in San Fior (Treviso), con effetto dal 18 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tonon S.n.c., con sede in San Fior (Treviso), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3989)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tis Andreae tirrena, in Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tis Andreae tirrena, con sede in Cosenza, con effetto dal 1° giugno 1974;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1975 e 26 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tis Andreae tirrena, con sede in Cosenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Technospes, con sede in Roma, con effetto dal 15 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposta dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes, con sede in Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3985)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saip, in Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Saip di Terni, con effetto dal 16 settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saip di Terni, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3983)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saip, in Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Saip di Terni, con effetto dal 16 settembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saip di Terni, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3984)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, in Venezia, stabilimento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dreher, con sede legale in Venezia, stabilimenti di Torino e Trieste, con effetto dal 31 gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento relativamente allo stabilimento di Trieste;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, con sede legale in Venezia, stabilimento di Trieste, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3986)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), con effetto dal 3 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(3987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 42-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bernardo Lupo & Figli, in Palermo, via dei Cantieri, 51, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 42-PA », ha dichiarato che diciotto punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(4057)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina (cattedra di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3993)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 5 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856,80	856,80	857,75	856,80	857 —	856,75	857 —	856,80	856,80	856,80
Dollaro canadese	871,50	871,50	875 —	871,50	871,90	871,50	871,70	871,50	871,50	871,50
Franco svizzero	337,85	337,85	338,75	337,85	337,80	337,80	337,95	337,85	337,85	337,85
Corona danese	141,68	141,68	141,50	141,68	141,60	141,60	141,90	141,68	141,68	141,70
Corona norvegese	155,25	155,25	155,75	155,25	155,33	155,20	155,40	155,25	155,25	155,25
Corona svedese	194,04	194,04	194 —	194,04	194,04	194,05	194,05	194,04	194,04	194,05
Fiorino olandese	318,80	318,80	319,25	318,80	318,82	318,70	318,80	318,80	318,80	318,80
Franco belga	21,989	21,989	21,98	21,989	21,97	21,95	21,99	21,989	21,989	22 —
Franco francese	183,30	183,30	183,40	183,30	183,27	183,20	183,30	183,30	183,30	183,30
Lira sterlina	1601,60	1601,60	1603 —	1601,60	1601,50	1601,50	1601,50	1601,60	1601,60	1601,60
Marco germanico	337,52	337,52	337,80	337,52	337,60	337,50	337,71	337,52	337,52	337,50
Scellino austriaco	46,995	46,995	47 —	46,995	47 —	46,98	47,03	46,995	46,995	47 —
Escudo portoghese	29,16	29,16	29,10	29,16	29,19	29,15	29,15	29,16	29,16	29,15
Peseta spagnola	12,759	12,759	12,77	12,759	12,76	12,70	12,7650	12,759	12,759	12,75
Yen giapponese	2,866	2,866	2,87	2,866	2,86	2,85	2,8670	2,866	2,866	2,85

Media dei titoli del 5 aprile 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,425
» 5 % (Città di Trieste)	90,50
» 5 % (Beni esteri)	90,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,525
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,925
» 6 % » » 1970-85	83,45
» 6 % » » 1971-86	82,35
» 6 % » » 1972-87	82,10
» 9 % » » 1975	97,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,15
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,425
» poliennali 7 % 1978	92,65
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,35
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	856,90
Dollaro canadese	871,60
Franco svizzero	337,90
Corona danese	141,79
Corona norvegese	155,325
Corona svedese	194,045
Fiorino olandese	318,80
Franco belga	21,989
Franco francese	183,30
Lira sterlina	1601,55
Marco germanico	337,615
Scellino austriaco	47,012
Escudo portoghese	29,155
Peseta spagnola	12,762
Yen giapponese	2,866

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, n. 5201, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 214, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto in data 24 settembre 1969, dai signori Litterio Gerardo e Oriente Angiolino, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso, per l'annullamento della deliberazione del consiglio di amministrazione del predetto Istituto 28 marzo 1969, n. 795, relativa a modifiche del regolamento organico del personale.

(4056)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Guidonia Montecelio

Con delibera della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 430, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 26 febbraio 1976, con verbale n. 229/20, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale del comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dello art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge n. 1150/1942.

(3467)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di nove società cooperative

Con delibera della giunta regionale le società cooperative sottoelencate sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Domus Alta », a r. l., in Trieste;
2) « Nord Friuli », a r. l., in Udine;
3) « Agricola e di consumo di Plaino », a r. l., in Plaino di Pagnacco (Udine);
4) « Cooperativa Segantini di Meduno », a r. l., in Meduno (Pordenone);
5) « Cooperativa di lavoro di Cordenons », a r. l., in Cordenons (Pordenone);
6) « Cooperativa di lavoro di Vivaro », a r. l., in Vivaro (Pordenone);
7) « Autotrasporti di Aviano fra ex partigiani Brigata Osoppo », a r. l., in Aviano (Pordenone);
8) « Latteria sociale di Poincicco-Policreta », a r. l., in Zoppola (Pordenone);
9) « Cooperativa Primavera », a r. l., in Pordenone.

(3474)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Misano Adriatico

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 309 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 772/722 in data 5 marzo 1976) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Misano Adriatico (Forlì), adottato con deliberazione consiliare 30 dicembre 1974, n. 438.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3468)

Variante al piano regolatore generale del comune di Fornovo Taro

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 312 (*controllata senza rilievi dalla commissione di controllo* sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con **atto** protocollo n. 775/744 nella seduta del 5 marzo 1976), **è stata** approvata la variante al vigente piano regolatore generale relativa all'acquisizione di un'area per la costruzione di un asilo nido nel capoluogo, deliberata dal consiglio comunale in data 30 gennaio 1975 con atto n. 4 del comune di Fornovo Taro (Parma).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini *dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3469)

Variante al piano regolatore generale del comune di Campogalliano

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 310 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 773/742 nella seduta del 5 marzo 1976), è stata approvata la variante n. 1 al vigente piano regolatore generale adottata con deliberazione del consiglio comunale l'11 ottobre 1975, n. 192, del comune di Campogalliano (Modena).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3470)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Lazzaro di Savena

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 308 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 771/754 nella seduta del 5 marzo 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 6 dicembre 1974, n. 136.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3471)

Approvazione del piano di zona del comune di Albinea

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 385 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 851/825 nella seduta del 10 marzo 1976), è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Albinea (Reggio Emilia), adottato con deliberazione del consiglio comunale 8 febbraio 1975, n. 2.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3472)

Variante al piano di zona del comune di Poggiorenatico

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 381 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 847/810 nella seduta del 10 marzo 1976), è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Poggiorenatico (Forlì), adottata dal consiglio comunale con deliberazione 30 aprile 1975, n. 44.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali, rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 3 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1976
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 143

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data,

Firma (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3665)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rieti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Rieti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rieti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali, rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 3 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1976
Registro n. 7 *Giustizia, foglio n.* 145

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di . . . . .

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rieti, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3666)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Calabria

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali, rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 3 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1976
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 144

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Calabria indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data,

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3667)

Concorso, per esami, a quattordici posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 603, riguardante la revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, riguardante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, contenente modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, riguardante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei ventuno posti vacanti nei gradi di tenente e sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo anzidetto, di cui sette riservati ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e messi a concorso con decreto ministeriale di pari data;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere ufficiali, anche di complemento;

b) non avere oltrepassato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 gli anni 28, salvo le elevazioni dei limiti di età di cui al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani;

d) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato nel Corpo degli agenti di custodia, da accertarsi mediante visita sanitaria cui i concorrenti sono sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami scritti. L'accertamento dell'idoneità fisica è demandato alla commissione di cui all'art. 127 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

g) avere l'altezza non inferiore a metri 1,65.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso per difetto di essi è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono accolte le domande presentate o pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

La data di arrivo delle domande pervenute è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali è scritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto scolastico presso cui è stato conseguito e della data del conseguimento;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

h) i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 700, sulla quale l'aspirante deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia devono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

2) un certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che l'aspirante possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Il Ministero si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare, entro breve termine, i documenti non conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono aumentati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli ex combattenti e assimilati ai combattenti e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per meriti di guerra e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella di cui fanno parte almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra.

Le elevazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla

elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 2°, nel termine perentorio di dieci giorni, elevato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744, da quello di affissione del risultato delle prove nell'albo della sede degli esami, i sottonotati documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi, la dichiarazione integrativa in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

c) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

d) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

e) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69/*ter* (su carta da bollo) rilasciato a nome del padre del concorrente dalla amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

g) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69/*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

h) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 6.

Gli esami di cui all'art. 1 del presente decreto, sono scritti e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale comune;
3) diritto penale militare.

Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

1) istituzioni di procedura civile;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) procedura penale;
5) procedura penale militare;
6) nozioni di contabilità generale dello Stato;
7) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena;
8) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
9) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
10) regolamento di disciplina militare;
11) armi e tiro.

Art. 7.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà fatta per ordine di merito seguendo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze e precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti, prorogato a tre mesi per i rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744, dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto per riassunto dell'atto di nascita con l'indicazione della paternità e della maternità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432;
4) certificato di stato libero, se trattasi di ammogliato stato di famiglia;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia dello stato di servizio militare;
7) originale o copia notarile, in carta da bollo, del titolo di studio posseduto.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), esibiranno un attestato rilasciato dalla competente autorità da cui risulti l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in attività di servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine hanno, tuttavia, facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il Ministero si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sono approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un corso della durata di **tre mesi**, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati sot-

totenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia ed iscritti nel ruolo di anzianità nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

I vincitori che non assumono servizio nel termine fissato decadono dalla nomina.

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 nei giorni 1, 2 e 3 luglio 1976 alle ore 8.

Con successivi decreti ministeriali si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice di cui all'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e verranno stabilite le modalità di esecuzione del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 145

(4000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento dell'edificio sede della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Genova.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento dell'edificio sede della facoltà di architettura in Genova, via Opera Pia, bando approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova nella seduta del 3 giugno 1975;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate all'abbellimento del nuovo edificio sede della facoltà di architettura, via Opera Pia.

Descrizione delle opere

Le opere d'arte di cui al presente bando sono le seguenti:

A) Fregio decorativo in lamiera di rame o di acciaio inossidabile dello spessore minimo di 10/10 mm, sbalzato e smaltato a fuoco a colori, di rivestimento del frontale della pensilina d'ingresso in cemento armato, delle dimensioni di: fronte ml 5,00, più due lati di ml 1,40 ciascuno, sviluppo totale ml 7,80 con altezza di cm 42, da fissare al calcestruzzo mediante opportune zanche e con i bordi superiori ed inferiore ribattuti a scopo di maggiore robustezza.

La decorazione del fregio dovrà ricordare l'opera di soccorso data dagli studenti in occasione dell'alluvione di Genova del giorno 8 ottobre 1970, anno in cui venne dato inizio alla costruzione dell'edificio cui l'opera è destinata.

Prezzo a corpo, compresa l'assistenza alla posa in opera, escluse le opere murarie ed i ponteggi L. 3.000.000 (I.V.A. esclusa).

B) Cancello d'ingresso carraio su strada, in ferro profilato, lavorato a mano a disegno, a due partite, della superficie complessiva di ml 4,70 di fronte per ml 2,50 di altezza, del peso non inferiore a kg 70/mq, con vani netti tra gli elementi costituenti non maggiori di cm 10 per cm 40 e comunque non maggiori di decimetri quadrati 4, completo di 3 cardini per lato con robuste zanche di ancoraggio ai pilastri laterali di calcestruzzo, perni e ralle di sostegno e rotazione alla base dei montanti laterali, chiusura battentata con serratura di sicurezza tipo Yale, fornito in opera e funzionante, completo di ogni accessorio per la manovra ed il fissaggio, con una mano di vernice antiruggine, compresa l'assistenza alla posa in opera, escluse le opere murarie ed i ponteggi, al prezzo a corpo di L. 2.000.000 (I.V.A. esclusa).

C) Complesso decorativo luminoso a soffitto dell'atrio di ingresso principale, avente le misure di ml 4,60 per ml 10,00 ed altezza ml 4,30.

Il complesso dovrà essere esteso su di una superficie non inferiore a mq 15,00 con una disponibilità di illuminazione elettrica esistente di 1000 Watt, con accensione normale di 600 Watt, integrata con altri 400 Watt per la illuminazione completa. Il complesso sarà costituito da elementi di vetro o altro materiale trasparente e non deteriorabile e resistente, congiunti ovvero distaccati, bianchi e colorati, anche di produzione di serie singolarmente, ma formanti composizione originale, piana o in rilievo, comunque disposti a disegno in forma artistica, con giusta distanza dai muri di perimetro e con una altezza minima di ml 3,50 dal pavimento, completo di armatura di sostegno in metallo inossidabile adeguatamente robusto, con zanche di sostegno al soffitto in cemento armato completo di apparecchiatura elettrica, smontabile per le riparazioni, in opera e funzionante, compresa l'assistenza alla posa in opera, esclusi i ponteggi e le opere murarie, prezzo a corpo L. 5.000.000 (I.V.A. esclusa).

Art. 2.

Per ciascuna delle opere messe a concorso ogni artista dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti:

a) un disegno d'insieme della intera opera nella scala 1/10, eventualmente colorato e un particolare dello stesso, disegnato nella scala 1/1 delle dimensioni non minori di ml 0,42 per 0,80;

b) un modello di particolare al vero delle dimensioni non minori di ml 0,42 per 0,80 eseguito nel materiale prescelto per l'esecuzione, ovvero con materiale idoneo a rappresentarlo fedelmente per spessore, trattamento e consistenza;

c) un'esauriente relazione illustrativa della concezione artistica e delle modalità di esecuzione dell'opera;

d) l'offerta su carta legale da L. 700 con la quale il concorrente dichiari di impegnarsi ad eseguire le opere, considerate anche singolarmente, per il compenso succitato ed alle condizioni precisate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 7. La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare l'indicazione del luogo, data di nascita e l'indirizzo del concorrente. Se l'opera viene realizzata da più artisti, essi dovranno nominare tra loro l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione;

e) una dichiarazione su carta legale da L. 700 che dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandone pienamente tutte le condizioni, dello schema di lettera d'impegno che potrà venire richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 7;

f) il certificato di cittadinanza italiana su carta legale da L. 700.

Art. 3.

Gli elaborati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 e la relazione di cui alla lettera *c*) dovranno essere contraddistinti da un «motto» e non dovranno avere alcuna firma, nè altra indicazione atta ad individuare l'autore.

Sui predetti elaborati e sulla relazione dovrà essere riportata solamente la seguente intestazione «Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte (denominata con la lettera *A*), *B*) o *C*) destinata all'abbellimento dell'edificio sede della facoltà di architettura in Genova.

L'offerta di cui alla lettera *d*), la dichiarazione di cui alla lettera *e*) ed il certificato di cittadinanza italiana, saranno chiusi in una busta opaca che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare sull'esterno il «motto» prescelto e la intestazione: «offerta e documenti per il concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte (denominata con la lettera *A*), *B*) o *C*) destinata all'abbellimento dell'edificio sede della facoltà di architettura in Genova.

L'inosservanza delle presenti disposizioni o il verificarsi di un qualsiasi fatto, atto o scritto che possa essere ritenuto violazione dell'anonimato, sarà motivo di esclusione del concorrente dal concorso a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice.

Art. 4.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 integrati dalla relazione illustrativa di cui alla lettera *c*) ed il plico sigillato contenente i documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dello stesso articolo contraddistinti dal « motto » prescelto e con la succitata intestazione, dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5 Genova.

Gli elaborati di cui innanzi dovranno pervenire convenientemente imballati e intatti, per cui non saranno ammessi reclami in caso di danni, ritardato arrivo o smarrimento. Il plico sigillato contenente i documenti dovrà pervenire a mezzo raccomandata entro l'anzidetto termine.

Il termine di scadenza non sarà prorogabile. Gli elaborati pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza l'università non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati artistici e gli altri documenti ed atti, saranno esaminati dalla commissione giudicatrice che sarà costituita ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e della legge 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione emetterà le proprie decisioni a maggioranza semplice, scegliendo tra gli elaborati rispondenti alle prescrizioni del bando, il bozzetto ritenuto più idoneo in base all'esame dei bozzetti presentati e degli elaborati ed atti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame degli elementi artistici, estetici e tecnici dei singoli bozzetti. Compiuta la scelta, la commissione procederà all'apertura delle buste sigillate per individuare gli autori di tutte le opere presentate.

Nel caso che la scelta dell'opera vincitrice sia subordinata a modifiche non sostanziali suggerite dalla commissione, l'artista sarà invitato a realizzarle. Le varianti però non potranno in nessun caso dare diritto a richieste di compensi aggiuntivi.

Nel contratto dovranno essere incluse le eventuali direttive che la commissione abbia suggerito per la migliore riuscita dell'opera ed il vincitore del concorso dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre a quelli stabiliti nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 7. Detti compensi a corpo sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno; su detti compensi sarà effettuata la ritenuta del 2 % di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno degli elaborati presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad indire un ulteriore concorso.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Gli elaborati non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati medesimi.

Gli elaborati e le opere dichiarati vincitori rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione universitaria.

Nessun compenso verrà corrisposto, per nessun titolo o motivo, ai concorrenti che non risultino vincitori.

Art. 7.

Agli artisti vincitori delle tre opere messe a concorso verrà affidato l'incarico della esecuzione delle rispettive opere sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno che dovrà venire richiesta alla Divisione affari generali 2ª Sezione contratti Università degli studi di Genova Via Balbi, 5, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi. Presso lo stesso ufficio potranno venire assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 8.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 5 dicembre 1975

Il rettore: ROMANZI

(3895)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso a due posti di assistente del reparto di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 ottobre 1974, n. 106, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del reparto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(4009)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 febbraio 1976, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carmagnola (Torino), via Ospedale, 13 - tel. 011/970401-2.

(4010)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo, via Fonte Veneziana, 17.

(4003)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 18 novembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Terni.

(4072)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di primario della terza divisione di neurochirurgia

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 marzo 1976, n. 642, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della terza divisione di neurochirurgia presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(4074)

OSPEDALE DI PETRITOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 15 settembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno) - tel. 0734/58170.

(4073)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI VEROLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 28 gennaio 1976, n. 203, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Veroli (Frosinone).

(4011)

OSPEDALE CIVILE «SCILLESI D'AMERICA» DI SCILLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scilla (Reggio Calabria), via Tripi Superiore - tel. 754007.

(4012)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 5 marzo 1976, numeri 244 e 249, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente del centro di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(4013)

ENTE OSPEDALIERO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 20 febbraio 1976, numeri 53 e 54, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta, viale Ginevra, 3 - tel. 0165/41541.

(4100)

OSPEDALE CIVILE «S. SPIRITO» DI BRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(4018)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(4019)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI ARPINO

Concorso ad un posto di aiuto medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 dicembre 1975, n. 289, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(4016)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 febbraio 1976, n. 28, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(4017)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI SASSOFERRATO

Concorso ad un posto di primario del gabinetto di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del gabinetto di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona) - tel. 0732/9219.

(4014)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del gabinetto di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del gabinetto di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona) - tel. 0732/9219.

(4015)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1976, n. **12.**

Provvedimenti urgenti per l'esecuzione di lavori pubblici per la realizzazione di opere pubbliche regionali connesse con le calamità naturali dell'autunno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio 1975, l'ulteriore spesa complessiva di lire 860 milioni, da iscrivere ai seguenti capitoli nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata in aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio 1975:

Cap. 2557. — Escavazioni marittime, mezzi effossori e lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate: L. 300.000.000;

Cap. 2642. — Interventi di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi di competenza regionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni: lire 560.000.000.

Art. 2.

All'onere complessivo di L. 860.000.000 previsto per l'esercizio 1975 dalla presente legge regionale, si farà fronte, per quanto riguarda L. 10.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 1621, per L. 50.000.000 mediante riduzione del cap. 2661 e per L. 800.000.000 mediante riduzione di pari importo dei capitoli 1933 e 3003 del bilancio di previsione per l'anno 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 febbraio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 febbraio 1976.

(3700)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1976, n. **10.**

Norme in materia urbanistica e misure provvisorie di tutela ambientale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Fino all'approvazione di una organica legge regionale ai sensi dell'art. 3, lettera *f*), dello statuto speciale per la Sardegna, la vigente disciplina urbanistica è integrata dalle norme della presente legge.

Art. 2.

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, i piani regolatori generali, i piani regolatori intercomunali, i programmi di frabbricazione ed i regolamenti edilizi devono essere adeguati ai piani territoriali di coordinamento di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, ed art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, entro sei mesi dalla loro approvazione.

Art. 3.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, anche se approvati anteriormente al decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968, sono obbligati ad adeguarli alle disposizioni contenute nel medesimo decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulla deliberazione comunale di adeguamento entro i sei mesi successivi al ricevimento della stessa.

Sono fatti salvi i piani particolareggiati, i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente approvati, nonchè i piani di lottizzazione per i quali sia stato concesso il nullaosta di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al decreto interassessoriale di cui al primo comma del presente articolo, l'edificazione è soggetta alle seguenti disposizioni:

1) in tutte le zone corrispondenti a quelle territoriali omogenee descritte dall'art. 3 del citato decreto, non possono essere superati i limiti di densità edilizia fondiaria, di altezza dei fabbricati e di distanza fra i medesimi fissati dagli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto;

2) è obbligatorio il piano particolareggiato od il piano di lottizzazione - conformi agli standars del summenzionato decreto interassessoriale nelle zone corrispondenti a quelle classificate « C », mentre in quelle corrispondenti alle zone classificate « B », il piano esecutivo è obbligatorio quando siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadro di area edificabile o siano consentite altezze superiori a 25 metri.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere approvati piani particolareggiati nè concessi nullaosta relativi a piani di lottizzazione che siano in contrasto con le disposizioni del citato decreto interassessoriale.

In caso di modifiche od integrazioni al suddetto decreto interassessoriale tutti i comuni sono tenuti ad adeguarvi i rispettivi strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento che dispone le modifiche ed integrazioni medesime.

In caso di inadempienza alle norme di cui ai precedenti commi, i competenti organi regionali di controllo sugli atti dei comuni adottano gli interventi sostitutivi, secondo la procedura prevista dall'art. 2 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 4.

I programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerare l'intero territorio comunale e possono prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

I vincoli predetti, anche per quanto riguarda quelli previsti nei programmi di fabbricazione approvati prima della entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia nei limiti temporali previsti dalla legislazione statale.

Il programma di fabbricazione quando contiene i vincoli di cui al primo comma, deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; l'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante manifesti murali ed inserzioni in almeno uno dei più diffusi quotidiani della Isola.

Chiunque può presentare osservazioni all'amministrazione comunale fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Il consiglio comunale delibera sulle osservazioni e se le accoglie, in tutto o in parte, modifica di conseguenza il programma di fabbricazione.

Art. 5.

I programmi di fabbricazione possono essere attuati mediante piani particolareggiati di esecuzione nelle forme, con le procedure e con gli effetti di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Per i comuni soggetti all'obbligo della redazione dei piani regolatori generali, che non vi abbiano ancora ottemperato, nessuna proposta di variante o modifica al regolamento edilizio o all'annesso programma di fabbricazione può avere corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione dell'assessore regionale competente che potrà concederla in vista di sopravvenute ragioni che ne determinino la totale o parziale inattuabilità o la convenienza a migliorarlo.

Art. 7.

Nelle zone territoriali omogenee di interesse turistico classificate « F » ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968 è obbligatoria la lottizzazione per sub-zone omogenee dimensionate dall'amministrazione comunale tramite uno studio di disciplina del territorio esteso all'intera zona « F », da adottarsi con deliberazione del consiglio comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo studio consiste in una relazione tecnica corredata da planimetria in scala adeguata con cui siano individuate, dimensionate e localizzate le principali infrastrutture per la urbanizzazione primaria e secondaria nonchè le volumetrie edificabili in ciascuna sub-zona omogenea nel rispetto della necessità del loro concentramento ed armonico inserimento nel territorio.

Qualora zone destinate ai servizi generali comunque denominati confinino con le zone classificate « F » ai sensi del citato decreto interassessoriale, lo studio di cui al primo comma del presente articolo deve ricomprendente anche le predette zone.

La deliberazione del consiglio comunale, previo controllo di legittimità, ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni, è approvata con decreto dello assessore regionale competente in materia urbanistica, previo parere della sezione urbanisica del provveditorato alle opere pubbliche, entro sessanta giorni dal suo ricevimento con il decreto di approvazione possono essere apportate allo studio le modifiche riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali o archeologici, nonchè la libera fruibilità delle aree pubbliche.

In caso di inerzia dell'amministrazione comunale, lo studio può essere compilato d'ufficio dall'assessore regionale competente in materia urbanistica mediante incarico a liberi professionisti.

Il progetto di studio è trasmesso alla amministrazione comunale interessata che, previo deposito nella segretaria comunale per venti giorni consecutivi, è tenuta ad adottarlo con le modificazioni, varianti o integrazioni ritenute necessarie.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al precedente comma, i proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni.

Il consiglio comunale, esaminate le osservazioni eventualmente presentate, è tenuto ad adottare lo studio entro sessanta giorni dalla data di scadenza di cui al precedente sesto comma, eventualmente in sede di convocazione di ufficio disposta dal competente organo regionale di controllo in caso di inerzia.

Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, lo studio si intende adottato e le osservazioni eventualmente presentate sono valutate in sede di approvazione dello studio ai sensi del terzo comma del presente articolo.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni in misura pari alla somma necessaria per la redazione del predetto studio.

Art. 8.

Nei piani di lottizzazione ricadenti nelle zone territoriali omogenee classificate « F » ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968 e che abbiano per oggetto terreni limitrofi al demanio marittimo o alla fascia di rispetto costiero, il verde pubblico e le altre aree pubbliche diverse da quelle stradali devono essere accordate ed ubicate prevalentemente lungo il lato prospicente il mare.

La relativa viabilità deve in ogni caso garantire, per ubicazione e dimensionamento, con l'accesso al demanio marittimo o alla fascia di rispetto costiero, la pubblica fruibilità dei medesimi.

Art. 9.

Le somme percepite dalle amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria — da utilizzarsi per la realizzazione delle stesse opere secondo programmi riferiti all'intero territorio comunale — o di rivalsa per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative a piani di lottizzazione, costituiscono per i tesorieri comunali entrate con destinazione specifica a norma dell'art. 171, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Capo II

MISURA PROVVISORIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 10.

Fino all'adeguamento dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei programmi di fabbricazione e dei regolamenti edilizi ai criteri ed ai limiti di utilizzazione dei beni naturali che — al fine di impedire la degradazione dei valori ambientali nonchè le deviazioni di uso dei beni stessi — saranno fissati dai piani territoriali di coordinamento di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, ed all'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la attività edificatoria è soggetta alla disciplina integrativa di cui ai successivi articoli.

Art. 11.

E' vietato eseguire costruzioni od opere di urbanizzazione soggette a licenza edilizia ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

a) nel mare territoriale;

b) nel demanio marittimo e in ogni caso ad una distanza inferiore a centocinquanta metri dal mare nelle zone territoriali omogenee — confinanti con il mare — classificate « D », « E » ed « F » ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968.

All'interno della medesima fascia di rispetto non sono consentite modificazioni morfologiche del terreno se non previa approvazione da parte del consiglio comunale e nullaosta dello assessore competente in materia urbanistica di appositi piani di utilizzazione e sistemazione del terreno.

Il predetto assessore potrà richiedere il parere della soprintendenza ai monumenti e gallerie ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Art. 12.

Nelle zone territoriali omogenee classificate « E » ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968 il comune complessivo di ciascun fabbricato non può superare la misura di un centesimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile se la costruzione è ubicata a distanza inferiore a metri mille dal mare.

Capo III

ECCEZIONI, DEROGHE E SANZIONI

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 12 della presente legge non si applicano:

a) nelle aree oggetto di piani particolareggiati regolarmente approvati;

b) nelle aree oggetto di piani di lottizzazione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato concesso il nullaosta di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

c) nelle aree oggetto di piani di lottizzazione convenzionati successivamente al 2 dicembre 1966 ai sensi del quinto comma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed autorizzati sulla base di liberazioni del consiglio comunale in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della predetta legge o comunque regolarmente approvati e convenzionati anteriormente al 2 dicembre 1966, che siano stati inoltre recepiti in piani regolatori o programmi di fabbricazione approvati posteriormente al decreto interassessoriale 01856 del 6 agosto 1968;

d) alle licenze edilizie regolarmente rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed i cui lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 14.

Alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge sono ammesse deroghe limitatamente:

a) alle opere connesse a servizi pubblici;

b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi esistenti;

c) alle opere di consolidamento, restauro e ristrutturazione senza alterazioni di volumi e di superfici utili rispetto al preesistente stato delle costruzioni;

d) alle opere relative a porti turistici localizzati nell'ambito di complessi ricettivi ed alle opere per servizi e infrastrutture;

e) alle opere pubbliche di proprietà dello Stato, della Regione e delle province, dei comuni e dei consorzi fra essi costituiti;

f) alle opere relative a porti industriali localizzati nell'ambito di aree e nuclei di sviluppo industriale ed alle connesse opere per servizi ed infrastrutture;

g) alle costruzioni ed alle opere di urbanizzazione ubicate nel territorio delle isole minori, ove la distanza dal mare prevista dall'art. 11, lettera *b*), della presente legge può essere ridotta in rapporto alla particolare natura dei luoghi ed alle caratteristiche delle opere progettate.

La deroga è accordata dal sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo nullaosta dell'assessore regionale competente, sentita la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche; il predetto assessore potrà richiedere il parere della soprintendenza ai monumenti e gallerie ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Art. 15.

I lavori iniziati od eseguiti in violazione degli articoli 11 e 12 della presente legge comportano sempre, salva la applicazione delle sanzioni penali previste dalle disposizioni della legge urbanistica, l'obbligo della demolizione e della rimessa in pristino.

Il sindaco, senza l'audizione di organi consultivi o deliberativi, entro sessanta giorni dall'accertamento della violazione, ordina la demolizione e la rimessa in pristino assegnando al contravventore sino ad un massimo di mesi tre per la esecuzione; scaduto inutilmente tale termine dispone l'esecuzione dei lavori in danno del contravventore entro i successivi tre mesi, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

I termini suddetti sono perentori.

L'obbligo della demolizione e della rimessa in pristino è esteso ai lavori contrastanti con le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge, che siano stati iniziati, in data posteriore al 1° gennaio 1975, senza licenza edilizia ovvero con licenza annullata ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per violazione dell'obbligo, previsto dalla legge ovvero dal piano regolatore generale o dal programma di fabbricazione, della preventiva lottizzazione convenzionata.

In caso di inerzia del sindaco, gli organi regionali di controllo sugli atti dei comuni adottano gli interventi sostitutivi ai sensi della legge.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al comune, qualora il sindaco ne faccia richiesta, la somma per le demolizioni e le rimesse in pristino.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito, nell'apposita categoria n. 4 « Acquisti di beni e di servizi », che pure si istituisce, il seguente cap. 16200 « Spese per la redazione degli studi di disciplina dei territori nelle zone territoriali omogenee di interesse turistico classificate "F" ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968 ».

Sono altresì istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 16203. — Contributi ai comuni per la redazione degli studi di disciplina dei territori nelle zone territoriali omogenee di interesse turistico classificate « F » ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968;

nell'apposita categoria n. 12 « Trasferimenti », che pure si istituisce, il cap. 26221 « Antecipazioni ai comuni per le spese di demolizione e rimessa in pristino di opere realizzate in violazione delle norme di tutela ambientale ».

Dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono stornate le seguenti somme: a favore del cap. 16200 L. 5.000.000 ed a favore del cap. 16203 L. 95.000.000.

E' altresì stornata dal cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 la somma di L. 50.000.000 a favore del cap. 26221.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito il seguente cap. 31510 « Rimborso da parte dei comuni delle anticipazioni ad essi concesse per le spese di demolizione e rimessa in pristino di opere realizzate in violazione delle norme di tutela ambientale » per memoria.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli sovraindicati ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1977 e successivi, e valutate in complessive annue L. 250.000.000, si fa fronte con una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Ai soli effetti dell'efficacia dei vincoli previsti dal primo comma dell'art. 4 della presente legge ai programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del medesimo art. 4.

Dalla data del deposito del programma di fabbricazione nella segreteria comunale e fino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del predetto art. 4, quando non vengano presentate osservazioni, ovvero sino alla data di adozione della deliberazione che respinge le osservazioni oppure fino alla approvazione della delibera che, accogliendo le osservazioni, modifica il programma, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 marzo 1976

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1976, n. **11.**

Norme integrative delle leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11; 4 maggio 1972, n. 10; 6 agosto 1970, n. 18; 4 maggio 1972, n. 9; 10 maggio 1972, n. 13 e 9 giugno 1972, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e pubblica istruzione, di concerto con l'assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli di spesa relativi alla concessione degli assegni — ed ai corrispondenti compensi — previsti dalle leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11 (art. 1); 4 maggio 1972, n. 10; 6 agosto 1972, n. 18; 4 maggio 1972, n. 9; 10 maggio 1972, n. 13 e 9 giugno 1972, n. 18, dell'importo dei recuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate in applicazione delle leggi medesime, nonchè dell'importo degli interessi maturati sui fondi accreditati allo istituto incaricato del servizio di corresponsione degli assegni di cui trattasi.

Con lo stesso procedimento si provvede, ove occorre, all'istituzione dei capitoli di spesa eventualmente non esistenti nel bilancio di previsione.

Con i decreti di cui ai commi precedenti è determinata la ripartizione, tra i vari capitoli di spesa, dell'importo complessivo dei ricuperi e degli interessi.

Art. 2.

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno 1976 la denominazione del cap. 21150 è così modificata: « Ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate per assegni a coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare, agli artigiani per ogni unità non attiva a carico componente il nucleo familiare, ai titolari di sola pensione liquidata nelle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e a coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di sola pensione liquidata per invalidità, e ai titolari di pensione di vecchiaia e superstiti liquidata nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè per compensi all'istituto incaricato del servizio di corresponsione degli assegni stessi ».

Nello stesso stato di previsione dell'entrata sono soppressi i capitoli 21151, 21152 e 21153 ed è istituito il cap. 20910, con la denominazione « Interessi attivi maturati sui fondi accreditati all'istituto incaricato del servizio di corresponsione degli assegni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare, agli artigiani per ogni unità non attiva a carico componente il nucleo familiare, ai titolari di sola pensione liquidata nelle gestioni speciali degli artigiani e commercianti ed ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di sola pensione liquidata per invalidità, ed ai titolari di sola pensione di vecchiaia e superstiti liquidata nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni », e con stanziamento « per memoria ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 marzo 1976

DEL RIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 1975, n. **395.**

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 12 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, concernente norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelleramento della spesa;

Ritenuto di dover prorogare per un altro anno i termini previsti dal primo comma dell'art. 1 e dal secondo comma dell'art. 2 della succitata legge regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 1975 e sentito il parere favorevole della 5ª commissione del consiglio regionale della Sardegna;

Ritenuto di dover provvedere in proposito;

Decreta:

Art. 1.

I termini previsti dal primo comma dell'art. 1 e dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono prorogati rispettivamente al 9 gennaio 1977 e sino al 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 31 dicembre 1975

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 2 marzo 1976
Registro n. 1, *foglio n.* 395

(3637)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760930)